

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20/04/2026

Associazione SOS TAXI SOLIDALE FORLI CESENA

Il giorno 20 aprile, alle ore 10:00, presso la sede in via San Pellegrino Laziosi, n.34, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione ", (assemblea indetta con regolare avviso così come da statuto) per discutere e deliberare sul seguente

OORDINE DEL GIORNO

1. Variazione di due articoli dello statuto sociale a seguito di richiesta in tal senso da parte del Runts
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra Gabriella Moretti, in qualità di Presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Bombardi Daniela.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione e rilevato che sono presenti tutti i soci, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessaria la variazione di due punti dello Statuto.

In data 15 aprile il Runts ci ha comunicato, tramite pec, la richiesta di apporre alcune variazioni allo statuto, in particolare agli articoli 2 e 7.

A seguito di tale richiesta si dovrà provvedere alla modifica del punto 2 dell'articolo 2, modificandolo come segue:” Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, comporta modifica statutaria e l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essi devono essere debitamente registrati presso l'agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 21 Dlgs n. 117/17.”

Dovrebbe essere variato anche l'articolo 7 al punto 3 e a seguito delle modifiche richieste diverrà “Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro; In base all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è consentito di ammettere come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del totale delle APS associate”.

Dopo una piccola discussione, l'Assemblea approva all'unanimità di apporre le modifiche richieste ed incarica il Presidente a provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Il Presidente chiede se qualcuno ha argomenti da portare a conoscenza dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di
questo Ufficio, registrato a Forlì il **5.8.05.2026**
n. **333** Serie **3** €
Euro **ESSENTA**

IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO



**STATUTO
SOS TAXI SOLIDALE FORLÌ CESENA APS**

Art. 1 Denominazione

- Nel rispetto del Codice Civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'Associazione SOS TAXI SOLIDALE FORLÌ CESENA APS, con sede legale in Forlì (FC), alla via San Pellegrino Laziosi, n.34, codice fiscale 92103870405, partita iva 04839280403.
- L'Associazione Sos Taxi Solidale Forlì Cesena Aps è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro è apartitica e aconfessionale.
- La qualifica di "associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'Associazione sarà iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS) e finché permane tale iscrizione, pertanto, dopo l'iscrizione la denominazione diventerà SOS TAXI SOLIDALE FORLÌ CESENA APS.

Art. 2 Sede, durata

- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì, nella via San Pellegrino Laziosi, n.34. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
- Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, comporta modifica statutaria e l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essi devono essere debitamente registrati presso l'agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 21 Dlgs n. 117/17.
- L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 Finalità

- L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà /e la tutela dei diritti dei cittadini.
- L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a) organizzare attività di volontariato a fini di solidarietà di persone anziane e portatori di handicap;
 - b) organizzare attività di volontariato nei confronti di bambini, malati oncologici e portatori di handicap;
 - c) favorire forme partecipative d'intervento socio-sanitario sull'handicap, e delle fasce deboli;
 - d) favorire la socializzazione e l'incontro di varie esperienze, la realizzazione di un centro sociale per persone anziane e portatori di handicap in diversi ambienti locali in cui opererà l'Associazione;
 - e) concordare con gli Enti locali ed altri organismi e strutture svolgenti attività assistenziali nazionali ed internazionali una efficace programmazione territoriale per migliorare il conseguimento dei propri scopi, anche mediante adesioni e/o affiliazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) porre attenzione alle fasce sociali più deboli, curando iniziative per il superamento delle situazioni di disagio e migliorando l'accesso agli strumenti di sostegno socio-sanitario;
- g) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di buoni pasto e sussidi a favore di persone svantaggiate.
- h) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale.
- i) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- l) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività.
- m) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- n) Contribuire anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività.
- o) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali.
- p) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 Le attività dell'Associazione

- Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto Legislativo 117/2017:
- Interventi e servizi sociali ai sensi art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- Servizi di Trasporto/Accompagnamento Sociale sono un aiuto fondamentale per persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; , che non possono usare i mezzi pubblici, garantendo loro l'accesso a servizi essenziali come visite mediche, terapie, centri diurni, scuole e attività sociali, per promuovere l'inclusione e contrastare l'isolamento;
- Organizzazione e gestione servizi di assistenza sociale, inclusa la distribuzione di buoni pasto, generi alimentari o pasti pronti a favore di soci, volontari o soggetti svantaggiati;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
- Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla

normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

- Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le attività sociali di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione agli associati o al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 Interventi in concertazione

- L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 7 Soci

- Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.
- Possono aderire all'Associazione tutte le persone che approvano le finalità e lo statuto sociale senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, religiosa, politica e professione.
- Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro; In base all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è consentito di ammettere come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del totale delle APS associate
- In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'ammissione;
- È garantita l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, la previsione dell'elettività degli organi sociali, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli associati, la pubblicazione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti e degli atti emessi dagli organi sociali.
- Tutti gli associati hanno diritto di concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione, essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede sociale entro dieci giorni dalla richiesta.
- Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o del bilancio, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

- Gli associati minorenni hanno diritto a intervenire nelle assemblee e devono essere regolarmente convocati. Per quanto riguarda la partecipazione al voto da parte degli associati minorenni, la convocazione dell'assemblea è inoltrata all'associato minorenne, il relativo diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale se diverso dal genitore senza necessità di delega. Il genitore non associato o, se diverso, colui che rappresenta legalmente il minorenne, esprime il voto attivo e dovrà presentare, oltre al proprio documento di identità, la tessera associativa del minorenne.
- Tutti gli associati sono tenuti ad osservare e rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti, l'eventuale codice etico e le delibere prese dagli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal consiglio direttivo.
- Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8 Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

- Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
- I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, codice etico e le delibere prese dagli organi sociali.
- Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.
- I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
- L'adesione è a tempo indeterminato escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato senza oneri, che deve essere comunicato per al consiglio direttivo.
- Il rinnovo annuale della tessera associativa è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo. Le quote sociali sono un mero contributo associativo a sostegno dell'associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili, non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 Recesso e cause di esclusione

- Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Salvo il diritto di recesso, la qualità di associato si perde per decesso o esclusione. Nello specifico l'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per aver compiuto azioni idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'associazione, per aver arrecato danni morali e/o materiali all'associazione e morosità. La delibera adottata dal consiglio direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso. L'associato

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFC UT FORLI'

INTERROGAZIONE DATI ELENCO ATTI

NUMERO ELENCO: 3000333

DATA DI REGISTRAZIONE: 08/05/26

CODICE FISCALE VERSANTE:

ESTREMI ATTI REGISTRATI

SERIE

NUMERO

IMP.LIQ.

3

333

0,00

escluso può presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata inviata all'associazione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non possono avanzare alcuna pretesa.

- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Per l'esclusione per morosità è possibile la riammissione dietro presentazione di domanda e pagamento delle quote sociali.
- Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 I volontari

- I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
- L'associazione garantisce ai volontari il ristoro delle spese sostenute per il vitto durante l'attività, anche tramite l'erogazione di buoni pasto, purché strettamente correlati ai turni di servizio.
- I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 Personale retribuito

- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 12 Patrimonio ed entrate dell'associazione

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Contributi degli aderenti;
 - b) Contributi dei privati;
 - c) erogazioni liberali degli aderenti e di terzi;
 - d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - e) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
 - f) Contributi di organismi internazionali;
 - g) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
 - h) entrate derivanti da convenzioni;

- i) Beni mobili e immobili di proprietà;
- j) Eccedenze degli esercizi annuali;
- k) Fondo di riserva;
- l) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- m) Attività diverse e produttive marginali ai sensi dell'Art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- n) Quote sociali.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 13 Organi dell'Associazione

- Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - la Commissione Disciplina;
 - il Revisore legale dei conti;
 - l'Organo di Controllo.

Art.14 Assemblea dei Soci

- È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso ai soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, tramite lettera, anche consegnata a mano, mail o altro mezzo ritenuto idoneo ed avviso esposto presso la sede associativa. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
- In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
- Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva eventuali regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- fissa linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- Quale Assemblea straordinaria:
 - delibera le modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
- L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
- I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017. Il meccanismo delle deleghe è regolato da alcune norme generali: nelle assemblee che contano fino a 500 associati un singolo socio può rappresentare al massimo tre associati, numero che si alza a cinque nel caso di associazioni con oltre 500 associati. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
- Tutte le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
- Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio Direttivo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9 membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
- Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
 - e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
 - j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - l) Elaborazione del Codice etico.
- 5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta. 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 7. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16 Il Presidente

- È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
- Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
- Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
- Al Presidente, fermo restando il principio della gratuità della carica, può essere riconosciuto un emolumento, previa apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, per l'espletamento di incarichi professionali o attività lavorative specifiche, purché tali attività siano distinte dal ruolo istituzionale, documentate, proporzionate e in linea con i parametri retributivi previsti dai contratti collettivi di settore. L'instaurazione di tali rapporti è comunque subordinata ad una specifica delibera dell'organo competente che ne attesti la necessità e la congruità

Art. 17 Il Vicepresidente

- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 18 Il Segretario del Consiglio Direttivo

- Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 18 Il Tesoriere

- Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.
- La carica di tesoriere può essere anche detenuta dal Presidente stesso dell'Associazione.

Art. 19 Esercizio Sociale – Bilancio

- L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.
- L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
- Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa Utilizzabile fino ad euro 300.000,00 di entrate annue (dal 2024, grazie alla L. 104/2024).
- Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

- Il bilancio è predisposto dal Presidente con la collaborazione del Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
- Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 Convenzioni

- L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 Regolamento interno

- L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 22 Il Revisore legale dei conti

- L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'organo di Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 23 Organo di controllo

- È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.
- L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
- L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
- Resta in carica per tre anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
- Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
- L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 24 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Carlo

Maria

Francesca

L

##

[Signature]

Art. 25 Privacy e GDPR

- I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
- L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.26 I Libri sociali

- L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
- I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 27 Disposizioni finali

- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

